

XCVIII.

TORNATA DEL 19 MAGGIO 1903

Presidenza del Presidente SARACCO.

Sommario. — *Sunto di petizioni — Messaggio del presidente della Corte dei conti — Congedo — Presentazione di progetti di legge — Discussione del disegno di legge: « Modificazioni ed aggiunte alla legge 8 luglio 1883, n. 1489 (serie 3^a), concernente il bonificamento dell' Agro romano » (N. 189-A) — È aperta la discussione generale — Parlano i senatori Finali, Odescalchi e Faina Eugenio — Il seguito della discussione è rinviato alla tornata successiva.*

La seduta è aperta alle ore 15 e 45.

Sono presenti i ministri di agricoltura, industria e commercio, della marina, della guerra e delle finanze.

DI SAN GIUSEPPE, *segretario*, dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale è approvato.

Sunto di petizioni.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Di San Giuseppe di dar lettura del sunto delle petizioni pervenute al Senato.

DI SAN GIUSEPPE, *segretario*, legge:

Sunto di petizioni:

« N. 180. — L'Unione Operaia, Società anonima cooperativa edificatrice di Firenze, fa voti al Senato perchè il disegno di legge sulle case operaie sia modificato.

« 181. — Il presidente del Comitato promotore per le case popolari in Genova, fa voti al Senato perchè nel disegno sulle case popolari sieno introdotte modificazioni ».

Messaggio del presidente della Corte dei conti.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario Di San Giuseppe di dar lettura di una lettera pervenuta dalla Presidenza dell Corte dei conti.

DI SAN GIUSEPPE, *segretario*, legge:

« Roma 16 maggio 1903.

« In esecuzione della legge 15 agosto 1867, n. 3853, il sottoscritto ha l'onore di partecipare all'E. V. che nella prima quindicina del mese corrente non è stata fatta da questa Corte alcuna registrazione *con riserva*.

Il presidente
G. FINALI ».

PRESIDENTE. Do atto al signor Presidente della Corte dei conti di questa comunicazione.

Congedo.

PRESIDENTE. Il senatore Curati domanda un congedo di tre giorni per motivi di famiglia. Se non si fanno opposizioni, questo congedo sarà accordato.

Presentazione di progetti di legge.

CARCANO, *ministro delle finanze*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CARCANO, *ministro delle finanze*. Ho l'onore di presentare al Senato, a nome del mio collega del Tesoro, i seguenti disegni di legge:

Convalidazione di decreti reali coi quali furono autorizzate prelevazioni dal fondo di riserva per le spese imprevedute dell'esercizio finanziario 1902-903;

Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di L. 140,255 44 verificatesi sull'assegnazione di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1901-902 concernenti spese facoltative.

Approvazioni di maggiori assegnazioni e di diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli della stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1902-903;

Approvazione di maggiori assegni e di diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro per l'esercizio finanziario 1902-903.

PRESIDENTE. Do atto al ministro delle finanze della presentazione di questi disegni di legge, che per ragione di competenza saranno inviati alla Commissione permanente di finanze.

Discussione del disegno di legge: « Modificazioni ed aggiunte alla legge 8 luglio 1883, n. 1489 (serie 3^a), concernente il bonificazione dell'Agro romano » (N. 189).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modificazioni ed aggiunte alla legge 6 luglio 1883, n. 1489 (serie 3^a) concernente il bonificazione dell'Agro romano ».

Interrogo il signor ministro di agricoltura, industria e commercio se consente che la discussione si apra sul progetto dell'Ufficio centrale, salvo al ministro di fare le proposte che crederà opportune.

BACCELLI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Io pregherei il Senato di aprire la discussione sul disegno di legge del Governo.

PRESIDENTE. Allora io dovrei interrogare il Senato, il cui voto potrebbe avere un significato superiore forse ad una semplice formalità. Ad ogni modo io mi rimetto al volere del signor ministro.

Come il Senato ha inteso, siamo in presenza di un disegno di legge presentato dal signor ministro e di un altro presentato dall'Ufficio centrale del Senato. Ora io debbo sentire quale sia in proposito il parere del Senato.

BACCELLI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BACCELLI, *ministro d'agricoltura, industria e commercio*. Io non ho inteso recare offesa a chicchessia; intendevo soltanto che tutte le osservazioni, le quali saranno fatte dall'Ufficio centrale, potessero essere presentate benissimo come modificazioni al testo del Governo. Nell'altro ramo del Parlamento non si fa mai questione su ciò, ma se credesse il Senato che questa mia proposta non fosse riverente verso questa altissima Assemblea, io cederò immediatamente. Ripeto però che non ho mai inteso di portare offesa alla riverenza dovuta al Senato.

PRESIDENTE. Perdoni il sig. ministro, ma dal mio labbro non è uscita parola, che neppure in lontano modo potesse essere interpretata nel senso da lui indicato.

Io farò quello che si fa in tutti i Parlamenti. Non so quello che si faccia altrove: so però che sempre, quando si tratta di un progetto di legge modificato dall'Ufficio centrale, si interroga il ministro se consenta o no che la discussione si apra sul progetto dell'Ufficio centrale.

BACCELLI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Una volta che la questione è posta in questo senso, consento che la discussione si apra sul progetto dell'Ufficio centrale.

PRESIDENTE. S'intende che il signor ministro potrà fin dal primo articolo presentare, se lo crede, come emendamento, il suo progetto invece di quello dell'Ufficio centrale. Perciò nulla rimane pregiudicato.

Intanto si darà lettura del progetto presentato dall'Ufficio centrale, e prego il signor senatore segretario Arrivabene di voler procedere alla lettura del progetto modificato.

ARRIVABENE, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 189-A).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Ha facoltà di parlare, per ordine d'iscrizione, il senatore Finali.

FINALI. Appena resa libera Roma e riunita all'Italia, anche prima che fosse qui trasportata la capitale del Regno, il Governo sentì il dovere di occuparsi delle condizioni del territorio noto col nome di Agro romano, e istituì una Commissione la quale doveva studiare e suggerire i provvedimenti legislativi, economici, amministrativi e finanziari, i quali conducessero alla bonifica di questo territorio ed al suo risanamento.

Il problema dato da studiare a questa Commissione, che era presieduta dal sempre compianto nostro collega Giuseppe Gadda, non era lieve; e le condizioni delle finanze in quel tempo erano difficili assai; ma per fortuna sopravvenne il mezzo di dare un principio di esecuzione, anzi un forte impulso, a questa rinnovazione territoriale del deserto malsano in mezzo al quale si trovava la capitale. Questa occasione fu la legge abolitiva degli ordini religiosi, la quale ne indemanò i beni, e per gli enti ecclesiastici conservati ordinò la conversione dei loro beni; legge la quale fece venire in mano dello Stato 66 mila e più ettari di terreni dell'Agro romano, vale a dire più che il terzo della sua intera estensione.

Disgraziatamente l'uomo che aveva la principale autorità nel governo d'allora, il cui nome è associato onorevolmente alla liberazione di Roma, che aveva per Roma un vero culto, e che in tutti i modi ne propugnava il lustro, il decoro, la prosperità, ed ho già nominato Quintino Sella, era soprattutto preoccupato delle condizioni del bilancio, il quale veramente versava in grandi angustie: e così di quella occasione favorevolissima, invano desiderata per secoli e secoli, il Governo non si valse, e quella grande massa di beni non fece altro che estendere il latifondo, e non produsse alcun miglioramento nei rapporti agrari, economici, igienici e sociali.

Io fui dolente di questo, e trovandomi al Ministero di agricoltura, industria e commercio dopo poco, ebbi una grande ambizione, cioè di attaccare il mio nome alla bonifica dell'Agro romano.

Aveva io la fortuna di essere in buone rela-

zioni personali col principe Alessandro Torlonia, il quale tra il '73 ed il '74 aveva compiuto la bonificazione del Lago di Fucino. Aveva egli dei forti capitali disponibili, e soprattutto, aveva disponibile tutto il personale tecnico che gli aveva diretto quel colossale lavoro. Io mi misi d'accordo con lui; si combinò un progetto di legge, che si deve trovare ancora tra gli atti del Ministero di agricoltura, industria e commercio; progetto di legge che non portava alcun nome, ma che promulgato che fosse, avrebbe trovato chi si sarebbe presentato per dargli esecuzione, e che avrebbe potuto condurre la bonifica agraria e idraulica senza spesa alcuna diretta dello Stato, senza che il bilancio dello Stato per questa impresa avesse da spendere nulla.

Disgraziatamente una questione di competenza tra quel Ministero, che allora non aveva quell'importanza che ha raggiunto adesso, e quello dei lavori pubblici, che si presentava circondato dei suoi ispettori de' suoi ingegneri e altri alti funzionari; per quella questione di competenza che fece intervenire altri, con i quali il principe Alessandro Torlonia non voleva trattare, la cosa andò a monte.

Io trattava con lui, nè su quelle basi poteva pensare a trattare con altri, perchè aveva la garanzia dell'opera compiuta al lago Fucino; ora immaginate a che condizione oggi saremmo se veramente Alessandro Torlonia avesse, quasi trent'anni fa, assunta la bonifica dell'Agro romano.

Ho detto che io vi aveva messo un po' di amor proprio; ma ben più mi interessavano le condizioni di Roma. Mi pareva, per fortunata combinazione, poter conseguire un grande e singolare beneficio, ed era proprio dolente di quel risultato negativo.

Per rendere più amaro il ricordo, successe che nel 1875 a Milano fui presentato dal re Vittorio Emanuele all'imperatore Guglielmo I, a cui la riconoscenza nazionale della Germania ha dato il nome di Grande.

Il Re mi fece l'onore di presentarmi, mettendomi innanzi nella mia qualità ufficiale. Sapete, o signori, quali furono le prime parole che mi rivolse l'imperatore Guglielmo?: « Ah, lei è il ministro di agricoltura, industria e commercio? Che cosa ha fatto per la bonifica dell'Agro romano? Io l'ho visto molti anni fa e mi parve che la condizione desolata di quell'agro fosse

la più evidente espressione dell'incuria del Governo a cui quel territorio era soggetto ».

Io gli diedi delle spiegazioni, e gli parlai degli studi e dei progetti che al riguardo avevamo fatti. Allora l'Imperatore si rivolse al Re d'Italia, che mi era vicino, e gli disse: « Maestà, ma non devono più restare attorno alla vostra capitale il deserto e la malaria. Io credo bene che la Vostra Maestà intenderà che è un dovere di onore, che il suo Governo giustifichi e nobiliti la sua presenza a Roma, con la bonificazione e il risanamento del territorio in mezzo al quale la capitale è stabilita ».

Quell'incontro, quel giorno e quelle parole, ben lo potete credere, non me li sono mai scordati.

Ma la Commissione nominata il 20 novembre 1870 era sempre in vita e non si veniva ad una conclusione. Fu allora che un uomo, nelle cose economiche ed agrarie molto esperto, Antonio Salvagnoli, nostro collega, degno per questo solo di passare alla storia, non meno degnamente del maggior suo fratello Vincenzo, d'iniziativa sua propose al Senato la prima legge sulla bonifica dell'Agro romano.

Sarà onore di quell'uomo e del Senato, di avere preso in considerazione quel progetto, che divenne poi la legge del novembre 1878; ed è onore di uno dei nostri colleghi di essere stato dotto, eloquente, direi quasi appassionato espositore dei motivi che raccomandavano la proposta del senatore Salvagnoli; quel senatore è l'onorevole Vitelleschi.

Venne fuori la legge del 1878, la quale era ristretta a dei fini di bonifica idraulica, di modo che dovette a quella legge farsene succedere un'altra, quella dell'8 luglio 1883. In quella prima legge per iniziativa mi pare dell'attuale onorevole ministro di agricoltura, industria e commercio, fu inclusa la bonifica agraria entro una zona di 10 km. dal miliario aureo. Quelle due leggi hanno però portato pochi frutti; sarebbe ingiusto peraltro il dire nessuno, perchè alcune opere di bonifica sono riuscite egregiamente e con vantaggio degli imprenditori; e solo che ne sia riuscita qualcuna, ciò prova che col buon volere e l'intelligenza e con adeguati impieghi di capitali l'opera del bonificamento poteva eseguirsi più largamente e con profitto.

Abbiamo poi compiuto nella parte inferiore

dell'Agro romano opere importantissime rispetto alla bonifica idraulica.

La presente legge che cosa fa? Fa quello che oggi le condizioni del bilancio permettono, e che sarebbe colpa imperdonabile differire ancora.

Questa legge offre davvero il mezzo di provvedere alla bonificazione agraria col garantire prestiti di denaro occorrenti per questa bonifica ad un saggio mitissimo, quale è quello del due e mezzo per cento. Ma questa concessione, se io non prendo errore, porta un sensibile, un grande incremento di valore immediato a favore di tutti i proprietari delle terre che vorranno godere di questi premi; perchè l'aver mezzi di fare delle bonifiche ad un saggio così ridotto è un beneficio, il quale si trasfonde in aumento del prezzo dei terreni.

Il progetto di legge poi non si occupa solo di idraulica e di produzione agraria e di cambiamento di colture, ma si occupa altresì delle case degli abitatori, dei ricoveri del bestiame, e (quel che era stato trascurato sempre) si occupa di dotare il territorio di una rete stradale, senza la quale o è impossibile o si renderebbe troppo dispendioso ogni intento di migliorare la condizione culturale economica del territorio.

Vi sono anche altre disposizioni informate ad uno spirito civile ed umano, quali sono quelle che provvedono all'igiene, all'educazione e alla buona convivenza delle famiglie le quali sono destinate a popolare questi territori. Io quindi nel suo concetto generale, approvo questa legge; e mi compiaccio di non aver sentito delle obiezioni gravi; anzi non ne ho sentita alcuna che si riferisca al concetto generale della legge.

Le obiezioni le ho intese fare soprattutto all'art. 7 del progetto ministeriale, il quale determina, senza che occorran perizie od estimazioni, in un multiplo inflessibile di 80 volte l'imposta fondiaria, il valore da attribuirsi a quei terreni che convenga espropriare, perchè i loro proprietari non vogliono o non credono potersi assoggettare agli obblighi di procurarne la bonifica.

Io mi sono occupato grandemente, di ciò (approfittando un po' dalla mia esperienza e ricorrendo anche a notizie che potevano fornirmi uomini versati in questa materia) e son venuto

nella convinzione che il multiplo invariabile di 80 volte l'imposta sia scarso e che si potesse elevarlo a cento; sarebbe aumentarlo di 1/1. E il multiplo di cento è portato dal diritto comune per determinare la competenza giudiziaria, rispetto al valore.

Però se qualcuno proporrà un altro sistema di valutazione che mi paia accettabile io non lo rifiuto *a priori*; lo esaminerò anche io, e sarò ben lieto se si potrà trovare una formula nella quale la maggioranza del Senato possa andare facilmente d'accordo. Io ripudio qualunque concetto il quale voglia significare pena verso i proprietari per non aver proceduto alla bonifica; ma credo però che dall'insieme della legge, debba venir fuori un tornaconto per quei proprietari i quali alle opere della bonifica volenterosamente si prestano.

Io quindi mi accosterei al concetto ministeriale, con questa sola differenza, che il multiplo di 80 volte l'imposta lo porterei a cento. Quello che non potrei accettare è il sistema delle perizie singole per ogni terreno che fosse da espropriare. Ho già detto che questi terreni, per effetto della legge, vengono a conseguire un aumento di prezzo, che è ingiusto che vada a beneficio di chicchessia; e poi bisogna essere bene ignari delle cose di questo mondo per non sapere a quali inconvenienti, a quali perdite di tempo, a quali danni si vada incontro col sistema delle perizie.

In questi dati, che ho qui davanti, risulta che la stima di una delle tre tenute espropriate in dipendenza della legge del 1883 si trascina da cinque anni, e che si cominciò niente meno colle differenza che passa tra 300 mila lire e tre milioni e mezzo. Quindi io non potrei acconsentire di accettare che per ogni singolo fondo si dovesse fare una perizia.

Vi sono parecchi articoli che per me non sarebbero accettabili senza modificazioni; ma tutte queste modificazioni che io sarei per proporre sono tutte a vantaggio dei proprietari e a vantaggio della bonifica che si vuole fare.

Per esempio, nell'art. 1 si ha l'aria di fare una concessione ai fabbricati rurali che si vanno a costruire. Ma niente affatto! Si dà l'esenzione dall'imposta per dieci anni, ma perchè darla per dieci anni, mentre i fabbricati rurali l'hanno permanente in forza della legge

generale d'imposta? Quello che manca e che si deve dire è che, mentre la legge generale esenta dall'imposta i fabbricati rurali, se appartengono ai proprietari dei terreni a cui servono, l'esenzione dall'imposta si concede per un decennio ancorchè i fabbricati non appartengano ai proprietari dei terreni a cui servono.

Così per le permutate vorrei molta maggiore larghezza. Il Ministero proponeva una cosa da niente, ammetteva l'esenzione dalla tassa per le permutate di terreni il cui valore non fosse più di 1000 lire. L'Ufficio centrale porta questo valore a 5000 lire; ma è ancora poco; non è il valore dello stabile che entra in permuta che debba fornire il criterio dell'esenzione dall'imposta; è la differenza del valore fra i due enti permutati che deve fornire il criterio, se il contratto debba o non debba andare esente dall'imposta; e così potranno senza pagamento di tassa farsi permutate considerevoli, che giovinno alla bonifica sia idraulica che agraria.

Così in qualche sito bisognerà pure dire, usando anche di termini larghissimi, in che rapporto il prestito deve stare col valore del terreno. Ogni legge di credito fondiario, dice la metà; mettete pure i 3/4 o i 4/5; ma parmi necessario che sia determinato un massimo per questi prestiti, affinchè su dieci ettari non si possa pigliare un prestito di somme indeterminate.

Così v'è un altro articolo in cui si ha, a creder mio, una contraddizione in termini; si dà al Governo la facoltà di riordinare i consorzi che ora esistono, e poi si dice che si manterranno tutti i 91 consorzi ora esistenti. Qui ci sono alcuni dei miei colleghi i quali appartengono a provincie dove i consorzi tra i proprietari nei rapporti idraulici hanno recato grandissimi benefici; ma essi non possono che ridere a pensare che fra quei novantuno vi sono dei consorzi i quali s'estendono a non più che 200 ettari.

Ma un consorzio perchè sia attivo, potente, e vantaggioso, deve avere un largo comprensorio. Ciò lo s'intende tanto, che si domanda (e in questo vanno d'accordo il progetto ministeriale e quello dell'Ufficio centrale) di poter riordinare i consorzi. Ma il riordinamento dei consorzi vuol dire qualche cosa di razionale e di tecnico; e se ci mettete che si debbono con-

servare tutti i consorzi esistenti, non so in che consisterà l'opera del riordinamento.

Io ho avuto l'onore di essere il primo a parlare in questa discussione che tratta di un argomento così grave, giustificandomi col ricordare certi precedenti i quali riguardano la mia persona; e spero che il Senato non mi voglia far colpa di ciò.

Io ho vivissimo desiderio che questa legge raggiunga il fine; e perciò io credo che si debba evitare qualunque appiglio che possa fare accusare la legge di intenti meno equi e meno civili; ma non possiamo arrivare al fine, se ci mettiamo troppo tenacemente e indeclinabilmente a sostenere le nostre idee e le nostre opinioni. Bisogna avvicinarsi, bisogna con qualche opportuno temperamento trovare quella concordia di opinioni, quella opportuna scelta di mezzi, i quali aiutino a conseguire un fine, che posso dire comune a tutti noi; perchè non posso immaginare che qui dentro ci possa essere alcun minore interesse, il quale contrasti alla soddisfazione di questo grande interesse nazionale.

Mi auguro che lo studio o la riflessione porti a questa concordia, ma finirò con un antico motto romano: *Salus publica suprema lex esto.* (*Approvazioni vivissime*).

PRESIDENTE. ha facoltà di parlare il senatore Odescalchi.

ODESCALCHI. Nessuno spirito di opposizione mi muove, nè contro la legge, nè contro il fine che per questa legge si vuol raggiungere, e ancor meno mi muove spirito di opposizione contro il mio amico ministro che l'ha presentata, ma appunto perchè egli mi è amico, sento il dovere di parlare più liberamente; e mi permetterà di dirgli intiero il mio pensiero approvando tutto quello che mi sembra lodabile, e facendo obiezioni per alcune parti del progetto di legge che non mi persuadono. Per entrare efficacemente a discorrere di un così arduo problema, quale è quello della bonifica dell'Agro romano, problema che è rimasto immutato, per quanto se ne sappia, per due mila anni, problema, la cui soluzione è stata provata da tutte le forze del Papato con mezzi e leggi ancor più dragoniane di quella che potrebbe sembrare quella ora in discussione, i cui risultati però furono sempre nulli. Che cosa prova ciò? Prova che il problema è dif-

ficile soluzione e che i mezzi per risolverlo debbono essere lungamente e attentamente studiati.

Anzitutto conviene sbarazzare la via da alcuni pregiudizi comuni. Moltissimi credono che lasciate allo stato attuale le terre dell'Agro romano non siano redditizie. Me ne appello a tutti i colleghi proprietari. Spesse volte a noi avviene di trarre maggior reddito lasciando le terre a pascolo anzichè coltivarle a grano, specialmente agli attuali prezzi dei cereali. In secondo luogo, malgrado tutte le difficoltà che esistono, è un errore il credere che bonificando si facciano tanti guadagni e di molto si aumenti il proprio reddito. E di ciò posso dirne qualche cosa perchè possiedo terre, che se non sono comprese nel perimetro tracciato dal lapis dell'onorevole ministro sono nelle identiche condizioni di natura, di terreno e d'igiene alle altre dell'Agro romano sottoposto alla presente legge, ed ho provato con fatti, più che coi discorsi alla Camera ed al Senato, discorsi che forse avrei fatto meglio a non pronunziare, ho provato coi fatti che bonificando sopra una scala abbastanza vasta, tanto a Bracciano che a Santa Marinella, che non sono contrario ai progressi agricoli. Debbo dire però che ne ho ricavato una grande soddisfazione di amor proprio; ma quanto alle mie rendite sono diminuite anzichè accresciute per effetto delle bonifiche fatte.

E che queste bonifiche da me siano state fatte ne è testimonio il ministro, che una volta mi fece l'onore di venirle a visitare.

Ora io credo che prendendo le cose in massima, chiunque fa bonifiche di terreni, se le cose vanno bene può ritrarre il 2 e mezzo o il 3 per cento al massimo, non oltre, a meno di condizioni specialissime.

Tutto ciò io non dico per iscoraggiare, ma per affrontare le difficoltà quali esse sono; e giacchè voglio sbarazzare la via di alcune idee preconette, mi permetta l'onorevole relatore, di cui attentamente io ho letto la relazione, di dirgli che evidentemente non avendo l'esperienza, la annuale abitudine di visitare queste proprietà, ha potuto vedere alcune di queste bonifiche con leggiere lenti d'ingrandimento.

Enumerando il poco fatto finora, ha tributato meritata lode ed ha esteso questa ancora ad alcune bonifiche fatte fuori della zona prescritta

dalla legge attuale. Ebbene, in quella prima zona, l'unica bonifica fatta sul serio è quella della tenuta della Cervelletta e credo ancora di altra tenuta appartenente al Torlonia. Ma questa bonifica è avvenuta all'infuori di qualunque azione di legge e per condizioni speciali del luogo. Gli edifici non si sono dovuti fabbricare perchè esistevano abbandonati, e non vi fu che da restaurarli.

Di più, cosa rarissima nell'Agro romano, questa tenuta era ricca di acque, di modo che vi si è potuta introdurre l'irrigazione.

Riguardo al risultato della tenuta del cavaliere Bertone, dirò che è un piccolo pezzo di terra sul quale è stata messa una scuderia da corsa, è cosa lodevolissima, ma di poca importanza agriaria.

Finalmente, a titolo di lode, è citata la tenuta dell'illustre nostro musicista, il tenore Marconi. Prima di tutto farò osservare che il medesimo si trova in condizioni specialissime perchè, per bonificare, bisogna avere del denaro da impiegare e a lui, per aver denaro basta che canti, cosa che non possiamo fare nè io, nè altri dei miei colleghi, proprietari dell'Agro romano. (*ilarità vivissima*).

Questa bonifica l'ho veduta moltissime volte e si riduce alla costruzione di una vaccheria, a 20 o 25 alberi fruttiferi piantati e ad un fosso di scolo.

È un'ottima cosa questa, e altri forse non avrebbero potuto fare ciò, ma non è una tenuta da citarsi come un grande risultato agricolo.

È citato anche, a titolo di onore, la trasformazione fatta a Carano dal generale Garibaldi. Non la conoscevo, benchè amicissimo dei Garibaldi, e non era mai andato a vederla.

Sapevo soltanto che eglino vi avevano piantata una vigna; sono andato a trovarli per avere delle informazioni esatte. Mi hanno detto: « sì, abbiamo piantato una vigna »; « ma, dico io, come bonifica igienica che risultai avete avuto? ». « Vi si prendono le febbrie gualmente come prima, e le prendiamo anche noi ». « Ma come risultato economico e finanziario? ». « Ci abbiamo rimesso da sei a settecentomila lire ». È stata una cosa lodevole, un utile miglioramento nel senso agricolo, non però finanziariamente riuscito. Ora veniamo alla legge; e mi consenta, l'onorevole ministro, di parlare con tutta franchezza. Vediamo come questa legge è stata formata. Ve-

ne fu un'altra, di cui fu l'anima o il relatore, non ricordo bene, nel 1883, l'onor. Baccelli. Credo che allora fosse un altro il ministro di agricoltura, ma in ogni modo egli ne fu strenuo sostenitore. Eravamo più giovani allora e tutti noi lo seguimmo ricchi di entusiasmo, quanto poveri di esperienza; la legge fu approvata fra gli applausi. Sono passati 15 a 20 anni, ed i risultati, malgrado la poesia dell'onorevole relatore, sono talmente minimi che quasi li chiamerei impercettibili. Ora l'onorevole ministro ha presentato una legge di modificazione, di correzione a quella del 1883. Io avrei vagheggiato un altro sistema: una cosa male riuscita l'avrei addirittura abolita ed avrei preferito che egli avesse presentato una legge nuova di pianta. So bene che a Michelangelo fu dato un marmo rovinato da un suo predecessore ed egli ne cavò la mirabilissima statua del David; ma l'onorevole ministro perchè si è voluto dare la bega di Michelangelo e non ha invece eliminato la cosa storpiata, e non ne ha creato una nuova di pianta, invece di correggerne una difettosa? E poi, onorevole ministro, e qui parlo con tutta la libertà che si usa da amico ad amico: perchè ella ha elaborato questa legge soltanto con alcuni impiegati del suo Ministero, eliminando tutti noi, che pur su questo argomento abbiamo lavorato e che qualche lieve contributo di esperienza avremmo potuto portare, contributo di esperienza che sarebbe stato utile onde dare un carattere più studiato, più pratico alla presente legge? E per prima obbiezione le domando: perchè estendere a dieci chilometri e non a cinque la zona di bonifica?

Non sarebbe egli stato forse più prudente, per lavorare efficacemente, cominciare sopra una superficie meno vasta e terminata questa proseguire sopra un'estensione ancora più larga? In secondo luogo, chiedo, perchè in tale diversa qualità di terreno una legge unica, e per qual motivo scegliere la forma sferica? So che Giotto preferiva questa forma onde è rimasto celebre il detto: tondo come l'O di Giotto, ma questa obbiezione, che potrà sembrare uno scherzo, pure vi è la sua ragione e la sua ragione è stata dimostrata anche dalla presente legge la quale ha fatto un cono alla forma sferica ed ha aggiunto un pezzo della valle dell'Aniene e perchè? Perchè i terreni sono più fertili e per conseguenza più facilmente boni-

ficabili. Continuando a parlare della diversità di terreno non istarò a ridire tutto ciò che è scritto nella relazione ma questa diversità è grandissima; vi sono alcune vallate che hanno profondità di terreno che le rende suscettibili ad essere solcate con qualunque forma di aratro, fino alle profondità che si ottengono facendo uso di strumenti più perfezionati, come sarebbe l'aratro Sax. Ve ne sono altre che hanno profondità minori, e queste non sono lavorabili che con gli strumenti di coltura superficiale.

Ve ne sono finalmente (e generalmente queste si trovano sulle vette delle colline) di quelle le quali talvolta hanno una profondità minima che non eccede i tre o quattro centimetri, come è pur detto nella relazione medesima, i quali non sono lavorabili che col piccone e con la mina. Cosa vuol dir questo? Vuol dire che non sono lavorabili se non impiegandovi capitale talmente enorme per i lavori che è assolutamente impossibile che possano risultare remunerativi.

Ora perchè applicare la stessa legge di espropriazione ai terreni bonificabili e ai terreni che materialmente non sono bonificabili? Io credo, onor. ministro, il problema della bonifica dell'Agro romano, sia assai complesso ed esiga diverse forme di lavori per risolverlo. Esige lavori idraulici, lavori di trasformazione di coltura, e infine lavori igienici, nei quali per ora dobbiamo in un campo scientifico non ancora determinato, giacchè l'onor. ministro sa bene che la tanto decantata distruzione delle zanzare distrugge solamente, ed è ormai provato uno de' veicoli del germe della mal aria, ma non è ugualmente provato che sia l'unico...

Voci. Parli più forte.

ODESCALCHI. ... Quindi io domando all'onorevole ministro, che saprà rispondere meglio di chiunque se non vi sia una difficoltà del problema da risolvere per la quale conviene tener conto ancora delle diverse giaciture dei terreni da bonificarsi.

L'onor. ministro conosce meglio di me che la malaria non si estende a lunghe distanze, ma che talvolta l'aria è buona o tollerabile in un dato punto ed a un chilometro di distanza, o anche meno, è cattiva, senza che il livello del terreno cambi sensibilmente. Dunque secondo ma anche questa era una questione che obbliga specificarsi meglio a mettere norme

diverse ed obblighi diversi per compiere le bonifiche.

Bisogna lavorare più prontamente ed efficacemente nei terreni ove la malaria è meno temibile e rimandare a tempo più lontano i posti più malfitici, simili quelli per esempio di Carano, proprietà del generale Garibaldi, il quale ha dovuto lottare con difficoltà grandissima cagione di miasmi pestilenziali e soggiacere alle conseguenze economiche che ho riferito. Ora di queste parti dell'Agro romano che cosa farete? Le sottoporrete alla legge dell'espropriazione? E quando le avrete espropriate, il proprietario che le comprerà poi le lascerà in ugualissimo stato nel quale le teneva il proprietario antecedente, perchè a nessuno potete imporre l'impossibile. Ma che cosa conviene fare in queste parti dell'Agro romano.

Qui dirò un mio antico convincimento, pel quale spero non trovare grande obiezione dall'onor. ministro, perchè conosco i suoi antichi convincimenti in proposito. Io credo dunque che non si risolverà efficacemente il problema se non si intraprenderà su larga zona il rimboschimento.

Ricordiamoci che i Romani antichi quando coltivavano quest'Agro, esistevano i boschi sacri, nei quali sotto severissime pene, era inibito di tagliare gli alberi. Si ha anche la necessità della difesa dei boschi dal punto di vista igienico, lo riconosciamo anche ora per un fenomeno che constatiamo ogni giorno in un paese sano, per taglio di boschi fatti in direzione di alcuni venti diventa immediatamente infestato dalle febbri. Il rimboschimento procura ancora un altro vantaggio, quello di arrestare la discesa disordinata delle acque, e quello di bonificare le valli adiacenti diminuendo l'estrema siccità.

Per affermare questa mia idea ho l'onore di presentare un ordine del giorno al Senato che spero avrà assenziente l'onor. ministro, e che spero avrà la fortuna di essere votato dal Senato, se questa fortuna non l'avrà, rimarrà come affermazione di una mia convinzione personale. Questo ordine del giorno suona così:

« Il Senato invita il ministro dell'agricoltura e del commercio a presentare una legge per il graduale rimboschimento per opera dello Stato (giacchè questo è impossibile sia opera

dei privati) di quelle zone dell'Agro romano che non sono suscettibili di essere ridotte a coltura intensiva ».

Ora mi pare di aver detto abbastanza e mi riassumo per non abusare della tolleranza del Senato.

Se io dicessi che la legge è nociva direi male; se io dicessi che in questa legge non vi è molto del buono, parlerei contro il mio conviucimento; credo che l'esenzione dalle tasse per un dato periodo, i mutui di favore siano tutti incitamenti e facilitazioni, a fare, non moltissimo però, perchè, se prendete un estimo di un terreno posto intorno a Milano troverete che il valore del sopra suolo vi è stimato due volte più di quello del terreno, dunque per ridurre un pezzo dell'Agro romano allo stato in cui si trovano per l'avanzata agricoltura i terreni vicini a Milano bisogna avere da spendere due volte il valore della terra. Ciò non toglie che se non si farà tutto si potrà fare qualcosa anche con somme minori, e sono certo che quei lavori daranno un impulso, e qualche utile risultato ne otterremo.

In quanto alla parte coercitiva che vuol che le dica, la mia testa sarà fatta male, ma non credo affatto alla sua efficacia. Giacchè ho veduto che leggi draconiane e coercitive sono state promulgate per la conservazione degli oggetti d'arte in Grecia e in Italia; e non ho mai veduto un esodo più completo di oggetti d'arte che sotto l'impero di queste leggi.

Per l'Agro romano ho constatato che leggi molto più draconiane di quelle contenute forse in alcuni degli articoli di questa legge, che non hanno prodotto alcun risultato. Temo moltissimo che le misure coercitive siano una superfetazione inutile che non darà nessun pratico risultato.

Questo ho detto per esprimere il mio convincimento. In quanto poi a ciò che farò per riguardo alla situazione parlamentare dirò che l'art. 7 come ci è venuto votato dalla Camera in un momento, con poca discussione è secondo me, ingiusto.

Se volete punire qualcuno bisogna che la sua colpa sia evidente; ma punire colui che non ha bonificato un terreno che è rimasto tale quale è da duemila anni non mi pare serio. E se pure colpa vi fosse non è colpa grave, perchè attenuata da sì lunghi antecedenti.

Ma ho fede sufficiente nell'onorevole ministro per credere non vorrà farne una questione ed accetterà i miglioramenti introdotti all'articolo settimo dal nostro Ufficio centrale, i quali rendono questo articolo accettabile. E allora credo che ogni seria opposizione cesserebbe. Quanto a me, se voterò questa legge lo farò per una metà con fede ed entusiasmo, e per l'altra metà da miscredente, al ministro poco potrà importare; il voto rimarrà lo stesso, e spero che egli non mi costringerà a rifiutarlo. Non ho altro da dire. (*Approvazioni*).

FAINA. E. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FAINA EUGENIO. L'onor. Finali ha narrato l'antefatto della legge del 1878, ma non ha poi ricordato i criteri e le ragioni delle leggi che si sono succedute in materia. Credo che accennarle, sia pur brevissimamente, sia cosa opportuna, onde meglio poter apprezzare il valore della legge che abbiamo sott'occhio. Mi pare che il senatore Finali abbia detto che la legge del 1878 aveva solamente uno scopo idraulico. È vero; ma il risanamento idraulico, a quanto risulta dalle relazioni, non era che un mezzo per raggiungere lo scopo della bonifica agraria, essendo convinzione generale, che, ottenuto il risanamento idraulico, la bonifica agraria si sarebbe svolta naturalmente per la sola forza delle leggi economiche. Fu l'onor. Baccelli, allora deputato, che propose e fece introdurre nella legge un comma in cui veniva più specificatamente indicato il fine della bonifica agraria. Ma, come accade degli emendamenti che si introducono durante la discussione, quel comma non si trovava a suo agio nella legge, tanto vero che in un altro articolo, il 7, la bonifica agraria figurava tra quelle opere, le quali avrebbero dovuto essere fatte a tutta cura e spesa del Governo. Basta accennare questo, per comprendere quanto grave e sproporzionato impegno avesse assunto lo Stato. A parte questo, il concetto della legge del 1878 è anche oggi, a mio modo di vedere, ottimo: la legge distingue la grande bonifica delle paludi che mette a carico del Governo, e la bonifica del restante Agro romano (anche oltre la zona dei 10 chilometri proposta dall'onor. Baccelli) divisa in due parti, la grande e la piccola canalizzazione.

I lavori dal 1878 all'83 procedono tanto a

rilento, che il desiderio di affrettare la bonifica agraria fece sorgere la legge del 1883, la quale non ha niente a che vedere con quella del 1878.

La legge del 1883 dice in sostanza: visto che la bonifica idraulica va a rilento, provvediamo intanto a quella agraria; e così impone ai proprietari, nella zona dei dieci chilometri, l'obbligo della bonifica e, in caso di rifiuto, dà al Governo il diritto dell'espropriazione per causa di pubblica utilità.

Nè l'una nè l'altra legge sortirono il loro effetto; per quanto riguarda la legge del '98, non è terminato ancora il prosciugamento delle paludi, dico, non è terminato perchè un ordine del giorno votato dall'altro ramo del Parlamento domanda al Governo che si affrettino i lavori in modo da compierli entro i cinque anni, ciò vuol dire che se quel voto non sarà esaudito, ce ne vorranno ancora 15 o 20; del risanamento idraulico dell'Agro romano poco è stato fatto per la grande canalizzazione, quasi nulla per la piccola ed il drenaggio.

Nè sorte migliore ebbe la legge del 1883; si tentarono tre espropriazioni, e con quale risultato non occorre dirlo, tanto che dopo venti anni di esperienza il Ministero ha creduto conveniente presentare un progetto di legge, secondo il quale, ritenuto che l'insuccesso è dovuto all'inerzia colposa ed all'incapacità dei proprietari, propone come unico rimedio il sistema dei premi e delle pene; premi ai volenterosi, pene ai restii.

Questo il concetto informatore del progetto ministeriale, e lo svolgimento era logico; largheggiava in premi, puniva severamente con un'imposta speciale; ammetteva l'espropriazione, ma non la considerava veramente come una pena, perchè consentiva la procedura stabilita nei casi di espropriazione per causa di pubblica utilità, con la sola variante dell'applicazione della legge sulla Sardegna, che richiama quella su Napoli, la quale non importa che una lieve modificazione o restrizione dei criteri estimativi.

La Commissione che esaminò la legge nell'altro ramo del Parlamento, non divise pienamente i criteri a cui si informava il progetto governativo; credè che più che all'inerzia od alla mala volontà, o alla incapacità dei proprietari, il mancato successo della bonifica

agraria fosse dovuto alla mancanza di tornaconto. Quindi provvide con facilitazioni, prestiti ed esenzioni da imposte, se non concesse come premi, bensì come compenso, onde far sì che con questi contributi indiretti dello Stato, laddove il tornaconto non c'era, il tornaconto sorgesse.

Escludendo il concetto della colpa, ma riconoscendo che effettivamente un po' d'inerzia ci fosse da parte dei proprietari, ammise l'espropriazione, ma tolse la pena della sovraimposta; ammise l'espropriazione con leggere modificazioni alle proposte del Governo, modificazioni che il Ministero accettava di gran cuore perchè restringevano ancora i criteri estimativi; cioè le facoltà dei periti; fra le altre tolse via dal calcolo periziale le cave di tufo, di rena, ecc. che fossero in esercizio da meno di un anno. Ma quella Commissione trovò che vi erano altre cause più gravi nell'insuccesso della bonifica agraria, prima fra tutte la mancata bonifica idraulica, e con un apposito articolo dispose che venissero affrettati e meglio condotti ed amministrati i lavori di risanamento; poi la mancanza di pubblici servizi, cioè viabilità, acqua potabile, scuole ecc., ed anche a questo provvide.

La Camera accettò tutti i criteri della Commissione, arrestandosi ad un punto solo, cioè agli inconvenienti che nascevano dal sistema delle perizie, e ritornò in campo di nuovo il concetto della colpa.

Invece della espropriazione per causa di pubblica utilità fu proposta l'estensione a questi casi del metodo con cui si procede all'espropriazione per mancato pagamento dell'imposta, come metodo più sollecito e più facile a mettersi in pratica.

Il Ministero dichiarò che per parte sua era indifferente e lasciò arbitra la Camera di risolvere in favore dell'uno o dell'altro sistema; la Camera scelse il secondo.

Visto il voto della Camera, il Ministero, coerente alla sua dichiarazione, fece propria la deliberazione della Camera stessa e tale l'ha portata avanti al Senato. Notate, perchè è giusto, che nella relazione al Senato il Ministro di agricoltura riconosce che oltre le cause, le quali figuravano nel suo primo progetto di legge, ne esistono delle altre di cui si era già preoccupato e che intendeva rimuovere con apposito

disegno di legge, divenuto ormai inutile visto che agli inconvenienti lamentati hanno provveduto, consenziente il ministro, la Commissione parlamentare e la Camera.

L'Ufficio centrale ha accettato nelle sue linee generali il progetto di legge quale è venuto dall'altro ramo del Parlamento; si è arrestato sul metodo con cui procedere alle espropriazioni. Il concetto dell'Ufficio centrale è, se lo ho bene compreso, questo: esclusa la colpa, esclusa la pena, la procedura, quella stessa che nelle espropriazioni per causa di pubblica utilità, con la differenza sostanziale, senza parlare di modificazioni minori, dell'asta pubblica non come vendita diretta, ma come mezzo di controllo del giusto prezzo segnato dalle perizie. Questo credo che sia il concetto dell'Ufficio centrale.

Esposta la storia, possiamo riconoscere facilmente quali siano state le cause vere dell'insuccesso della bonifica agraria. Molta colpa credo debba attribuirsi ad un fatto che non dipende certo da alcuno: la mancata continuità nell'indirizzo del Ministero di agricoltura. Non per colpa d'uomini; a quel Ministero abbiamo veduto sempre uomini di valore, a volte di valore eccezionale. Ma, signori, mentre in Egitto, dove si sono compiute così grandi opere a beneficio dell'agricoltura, lord Cromer rimane al potere dal principio della occupazione ad oggi, e non si parla ancora del suo ritiro, noi dalla legge del '78 in poi abbiamo veduto succedersi al Ministero di agricoltura nientemeno che 22 ministri. Come è possibile che una legge, la cui attuazione doveva dipendere principalmente dall'indirizzo personale di un uomo, potesse recare buoni frutti, quando un ministro di agricoltura, in media, non rimane al Ministero che un anno?

È inutile insistere di più su questo punto.

Un'altra causa (e lo dico perchè ne sono convinto sinceramente) è la mancanza, o la poca osservanza delle leggi per la tutela della salute, dell'igiene dei lavoratori.

Una delle cause per cui tanto si è gridato contro l'Agro romano, non è già l'aspetto che offre la campagna. Chi attraversa le bonifiche del Ferrarese riceve impressione forse più sfavorevole di quella della campagna romana e si che sono terreni nei quali si sono profusi fior di quattrini, ma ha lo spettacolo di abita-

zioni veramente miserabili, veri villaggi abissini e dei peggiori, alle porte della capitale. Le leggi vi sono per la tutela dei lavoratori e se le leggi esistenti non bastano a garantire la salute dei contadini dell'Agro romano, se ne facciano delle altre; nessun partito conservatore può aver punto paura di leggi di questa sorte. La legislazione inglese, del popolo meno rivoluzionario che esista, ha un'intera raccolta di leggi in materia, promosse generalmente dai partiti più avanzati, attuate sempre dai conservatori. Io credo che se questo lato della questione fosse stato più curato dal Governo, molti pregiudizi contro l'Agro romano sarebbero spariti.

Per quanto riguarda l'azione dei proprietari, a parte il concetto di colpa di cui parlerò a suo tempo, non si può disconoscere che, salvo rispettabilissime eccezioni, manca nei proprietari e nei mercanti di campagna romani la fiducia nell'impiego di capitali in agricoltura o nel sussidio della scienza all'esercizio dell'industria agraria, elementi indispensabili l'uno e l'altro per qualsiasi agricoltura progressiva. È questa una conseguenza di tradizioni più che secolari che solo col tempo si potranno modificare, ma intanto per amore del giusto non voglio tacere che questa non sia stata una delle cause che hanno rallentata l'esecuzione della legge.

Ma la causa principale consiste in un errore di metodo nell'azione legislativa ed esecutiva.

In tutti i paesi del mondo è la bonifica idraulica, che precede l'agricola. Non si può parlare seriamente di bonifica agraria fin che le acque superficiali o sotterranee non siano state sistemate.

Quando l'Inghilterra tolse i dazi protettori della produzione frumentaria, la prima cosa che fece fu la legge sulle bonifiche idrauliche dicendo ai proprietari: voi con il prosciugamento ed eventuale irrigazione mediante le acque sotterranee, sarete compensati largamente della protezione mancata.

Noi al contrario invece di concentrare tutta l'attività nostra e i nostri mezzi nell'affrettare la bonifica idraulica, ci siamo lanciati nell'ignoto.

Abbiamo voluto far precedere la bonifica agraria a quella idraulica, e che cosa è avvenuto? che non si è fatto nulla e si sono avuti

degli insuccessi, ed i rari esempi veramente riusciti si riscontrano, solo o là dove la bonifica idraulica non era necessaria, o dove le acque furono allacciate ed adoperate per l'irrigazione.

Alla bonifica idraulica avrebbero dovuto seguire provvedimenti per la viabilità, per l'acqua potabile ed in genere per tutti i servizi di pubblica utilità compreso quello di pubblica sicurezza, perchè là dove non vi è la sicurezza non è possibile di fare, non dico una coltura intensiva, ma neanche una coltura normale.

Tanto vero ciò che i grandi Consorzi dell'Alta Italia hanno domandato che la provvista dell'acqua potabile e la rete stradale fossero comprese nel progetto di bonifica; non l'hanno ottenuto perchè effettivamente dall'una all'altra cosa c'è differenza: alla viabilità come agli altri servizi altre leggi provvedono; ma l'esempio non è per questo meno calzante.

Qualora si fosse proceduto nella bonifica dell'Agro romano coll'ordine che le leggi naturali impongono, forse oggi noi potremmo porre il problema ben diversamente, così: compiuta la bonifica idraulica, compiuta la rete stradale, provvista l'acqua potabile, assicurata la sicurezza, forniti gli altri servizi pubblici, vediamo quale sia stato il risultato del libero giuoco delle leggi economiche, quali benefici economici e civili siansi ottenuti. E allora sì, riconosciuta, che non ostante questi lavori lo scopo a cui si mirava non è stato raggiunto, sarebbe, il caso di chiedere che lo Stato intervenisse col denaro dei contribuenti anche nella bonifica agraria dell'Agro romano. Ma tutto questo non si è fatto. Oggi, a volere essere logici, messo da parte il concetto della bonifica agraria, dovremo limitarci per il prosciugamento delle paludi, a ripetere il voto già emesso dall'altro ramo del Parlamento, perchè quest'opera venga compiuta entro il quinquennio, a meno che il Ministero consenta più radicali provvedimenti, e per le altre opere di risanamento idraulico, viabilità e via discorrendo, dobbiamo limitarci ad approvare la legge. Ma possiamo noi rinviare la questione della bonifica agraria? No; ragioni politiche, delle quali gli uomini politici devono far sempre il massimo conto, ce lo vietano; sia pure illogico il metodo seguito, oggi ci siamo e anche alla bonifica agraria in qualche modo bisogna provvedere.

Trattando della bonifica agraria esclusiva-

mente dal lato tecnico, noi possiamo considerare Roma contornata da tre zone, come tutte le grandi città indistintamente.

Vi è una prima zona immediatamente intorno alla città, quella che si dice il suburbio nel senso più ristretto, a destinazione economica prevalente di area fabbricabile, che non consente impieghi stabili di capitale per aumentarne la produzione agricola. Un terreno non aumenta di un soldo il suo valore per fabbricati rurali, scassi, irrigazione ecc. quando si sa che tutto questo dovrà sparire per lasciare il posto a vie e a case civili.

Intorno a questa prima zona, che possiamo considerare veramente presso a poco parallela all'andamento perimetrale della città, ve n'è una seconda che non ha, in fatto, una figura egometrica regolare, ma alla quale noi, un po' all'americana, e non ne faccio torto all'onorevole ministro, perchè non si poteva fare altrimenti, abbiamo dato legislativamente la figura geometrica del circolo.

Questa seconda zona è quella che gode veramente, del così detto monopolio agrario, ossia di quel privilegio che viene ad alcuni terreni dal fatto di essere prossimi alla città; non tanto prossimi da diventare area fabbricabile, non tanto lontani che non ci si possa andare facilmente e piacevolmente. Questi terreni sono più specialmente destinati a ville, case di compagna, orti e piccole colture altamente intensive, favorite dalla vicinanza della città; ortaggi, fiori, pollame, uova e via discorrendo, sono prodotti che si avvantaggiano largamente di questo monopolio di posizione.

Questa zona a Roma legalmente è di dieci chilometri di raggio dal miliario aureo; effettivamente è una striscia sottile e di forma irregolarissima, perchè limitata dalla malaria circostante. D'ordinario, intorno alle grandi città non infestate da questo malanno, la seconda zona è molto estesa e a distanza presso che eguale dal centro; non così da noi, perchè l'esistenza della malaria, anche non grave, non consente quella speciale destinazione che la natura ha assegnato ai terreni prossimi ai grandi centri abitati. Mentre alcuni quartieri costruiti recentemente in località salubri si sono estesi come lunghe braccia fuori della cinta urbana, altri tentativi in altre località hanno fallito; e così la terza zona a destina-

zione esclusivamente agraria, il vero Agro romano, non solo entra nel raggio dei dieci chilometri, ma in qualche punto quasi si accosta alle mura della città, e non c'è rimedio, almeno finchè il risanamento completo non avrà fatto sparire la malaria.

Lo Stato ha diritto e ragione di esercitare un'azione sua su queste zone che conterminano la città? E in qual modo? L'azione dello Stato non può avere che una sola ragione e un solo scopo, quello di modificare l'azione esclusiva delle forze economiche, quando torni a danno dell'interesse pubblico.

A Milano (e lo stesso fenomeno comincia a delinearsi a Roma) le abitazioni sono care, e l'alto valore del terreno eleva a sua volta il costo dei nuovi fabbricati e conseguentemente delle pigioni.

Uomini e riviste che rappresentano le idee più conservatrici sono d'accordo nel riconoscere che il problema ha assunto a Milano una importanza sociale ed economica notevolissima, perchè i proprietari della prima zona, quella del terreno fabbricabile, aspettano il momento opportuno per vendere e non gettano facilmente sul mercato il loro terreno, tanto che si forma quasi una zona di aspettativa, dietro la quale i terreni della seconda zona cominciano a diventare fabbricabili, rimanendo nell'intervallo una zona non fabbricata. Questa è una questione viva ed in alcuni casi urgente, ma che rispetto alla legge che esaminiamo non ci riguarda. Per la seconda zona non è il caso di far nulla, perchè là dove non c'è malaria la legge economica facilmente compie l'opera sua. Dove invece si concentra tutta la questione è su quella terza zona che per ora la legge ha limitato ai dieci chilometri di raggio, alle tenute che essendo entro al raggio dei dieci chilometri per un terzo, si estendono per gli altri due terzi anche al di fuori, e alla valle dell'Aniene; come vedete già il confine geometrico comincia a sparire ed è naturale e logico.

Quale ragione ha lo Stato d'intervenire, a qual fine e come? La ragione è il decoro della Nazione, il fine è una coltura più intensiva, il modo altro non può essere che quello di offrire dei compensi che servano a coprire le perdite che verrebbero ai proprietari dalla trasformazione agraria. Ho inteso poco fa l'onor. Odescalchi dire che la trasformazione agraria a

coltura progressiva non è generalmente un buon affare. E così dev'essere. Dal momento che lo Stato crede necessario, per spingere a farla, di contribuire lui e non leggermente (si tratta di condonare per dieci anni l'imposta fondiaria, di esentare per un uguale periodo di tempo dall'imposta il bestiame che verrà ricoverato nelle stalle, e di concedere mutui di favore al saggio del 2.40 per cento mettendo a carico dello Stato la differenza) se lo Stato si decide a questo, è evidente che non vi si decide per i begli occhi dei proprietari romani, ma perchè è profondamente convinto che la trasformazione agraria, lasciata a sè stessa, se non sempre, nella generalità dei casi, non sarebbe remunerativa.

Qualora, nonostante compensi accordati per pareggiare la perdita, i proprietari attuali, o quelli del domani, perchè la legge considera anche questo caso, non si risolvessero a fare della coltura progressiva, lo Stato ha diritto di sostituirli.

Se la legge raggiungerà il suo scopo molte illusioni cadranno. Si illudono coloro che credono che la campagna romana potrà trasformarsi come quelle dei dintorni di Firenze, di Torino o di Napoli, perchè, a bonifica compiuta, essa su per giù presenterà, così ad occhio l'aspetto attuale, con la differenza che vi saranno dei centri fabbricati più fitti e meglio costruiti di quello che non siano oggi.

La legge, nell'accordare i compensi, non determina il sistema di coltura da adottarsi, e lascia libero il proprietario di scegliere la grande coltura estensiva intensificata o la piccola intensiva, la bergamina lombarda che va dagli 80 ai 150 ettari circa, o il podere toscano che non supera 10 o 12 ettari coltivabili.

Non prescrivendosi il tipo e dando la legge eguali compensi a tutti indistintamente, quale sarà il tipo di coltura preferito? Non è difficile prevederlo: quello che meglio risponderà alle leggi del tornaconto.

Nella maggioranza dei casi, evidentemente, sarà la grande unità colturale che è il tipo tecnicamente più adatto alla campagna romana e non vi sarà niente di male.

Non citerò le bonifiche olandesi, tante volte portate a modello, ma, senza uscire dall'Italia, le grandi bonifiche dell'Alta Italia, del Ferrarese, di Rovigo, del Basso Po in genere, hanno delle

unità di proprietà che oscillano da 1000 a 2000 ettari, per salire fino a 16 mila.

Le suddivisioni di questa grande unità non sono mai inferiori a 300 a 400 ettari. La ragione del fatto è evidente. Un solo gruppo di fabbricati contiene oltre 200 capi vaccini; una sola persona ha in custodia da 8 a 12 bestie. Vedete quale e quanta economia di locali e di personale; ma vi è di più: nelle grandi unità culturali, massime dove il terreno per la sua configurazione si presta (ammetto che il terreno della campagna romana sia molto accidentato, ma pure la più gran parte di esso e tutta la valle dell'Aniene è piana) dove la macchina può funzionare, la macchina è il vero e naturale sostitutivo dell'uomo, è il lavoratore dell'avvenire ed il suo avvento è a tutto beneficio dei lavoratori, perchè il lavoro manuale dell'uomo-motore non può essere pagato caro senza elevare il costo di produzione e per conseguenza del prodotto; certo con le macchine si diminuisce il numero dei lavoratori, ma se ne eleva la funzione e il salario, perchè altro è lo stipendio che si può dare ad un fuochista, altro è quello che si paga ad uno zappatore.

Se poi vogliamo dalla questione della campagna romana elevarci a più larghe concezioni, scrutando l'avvenire vedremo che tutto ciò che si può fare utilmente nel Sud d'Italia, in Sicilia, in Sardegna, non è altro che insistere sulla intensificazione della coltura estensiva. L'ex-feudo siciliano, i siciliani lo sanno meglio di me, oscilla dai duecento ai trecento, ai cinquecento ettari; su questa vasta superficie, senza eccessive anticipazioni di capitale, e solo mercè la intensificazione delle colture, dovuta principalmente all'energia e al sapere dell'agricoltore, è possibile elevare il prodotto a 20 e 30 volte la semente, e così soddisfare il voto espresso dall'onorevole ministro di agricoltura, quando disse sperare che l'Italia riuscirà, siccome già è riuscita la Francia, a produrre tanto grano da non sentire più la ripercussione del dazio doganale sul prezzo del pane. Non concediamo, dunque, la intensificazione della coltura estensiva.

La sostituzione dei proprietari. Questo è lo scoglio più grande della legge sulla quale, del resto, credo che il Senato consenta. Due sistemi stanno di fronte; la espropriazione in base alla legge sulla riscossione delle imposte; la espro-

priazione sopra una base un po' incerta che sarebbe quella della espropriazione per causa di pubblica utilità, ma radicalmente trasformata con l'introduzione dell'asta pubblica. L'espropriazione in base alla legge sulla riscossione delle imposte è metodo che seduce per la sua semplicità, non essendovene altro che possa procedere più economicamente e più speditamente. Ma questo metodo è giusto, è utile, è politico? Che il metodo dell'espropriazione pel mancato pagamento dell'imposta costituisca una pena, lo hanno detto tutti quelli che l'hanno sostenuto, e lo stesso titolo della legge « per mancato pagamento d'imposta » specifica la colpa a cui la pena si riferisce. Che il multiplo della imposta fissato per legge non rappresenti il valore del fondo, se altre ragioni mancassero, lo proverebbe il fatto che l'onorevole nostro illustre collega Finali ha dichiarato che, secondo i suoi calcoli, per avvicinarsi al giusto prezzo si dovrebbe andare a cento volte l'imponibile, mentre altri calcoli, fatti pure da uomini valenti, lo facevano scendere a 80 e perfino a 60.

Basta questa indeterminatezza nella scala del multiplo per concludere che non si può prendere questo metodo, come metodo di perizia, e di stima del giusto prezzo. È dunque una pena; ma la pena include la colpa. E vi è colpa da parte dei proprietari se non credono conveniente assumere a proprio rischio e pericolo l'impresa di bonifica indicata dalla legge del 1883. È colpa il rifiuto d'impiegare i propri capitali in un'impresa aleatoria? Evidentemente no. Che l'impresa sia aleatoria lo prova il fatto che il legislatore del 1883, nella persuasione che la bonifica, così come era intesa, fosse remunerativa, non accordava compensi, mentre il legislatore del 1903, ammaestrato dalla esperienza, li accorda e in larga misura. Ora nessuno può obbligare un cittadino a dedicare l'opera sua e i suoi risparmi in una impresa determinata e correre il rischio relativo.

Comprendo la legge forestale che limita nell'interesse pubblico la disponibilità del fondo, segnando regole alla trasformazione delle colture, ma non capirei una legge che dicesse al proprietario: voi dovete rimboschire a vostre spese.

Non potendo esistere una legge di tale natura, manca la possibilità di violarla; mancata la violazione manca la colpa e mancata la colpa

non mi pare possibile sostenere il concetto della pena.

Ma, si può osservare, vi sono nella storia dei momenti in cui per gravissime ragioni sociali conviene tollerare uno strappo al diritto per evitare mali maggiori. È questo il caso?

Che cosa chiede la legge? Una bonifica a base capitalistica, tanto vero che un articolo aggiunto, mi pare dalla Camera, prescrive che quando lo Stato debba rivendere i terreni, non possono essere ammessi a concorrere che persone le quali provino di avere i capitali sufficienti per compiere la bonifica.

È dunque bonifica a base capitalistica non a base di lavoro, e tutta la questione si riduce a consentire al proprietario, nuovo capitalista, di pagare al proprietario vecchio capitalista come lui, anzi, generalmente, meno di lui, una somma minore del giusto prezzo; si toglie all'uno per dare all'altro. Dove è qui la ragione sociale della violazione del diritto privato?

Si possono comprendere provvedimenti, anche violenti, quando mirino ad altissimi fini sociali come la trasformazione in massa dei proletari rurali in piccoli proprietari. Ne abbiamo un esempio nella legge sulla colonizzazione del bosco del Montello, già proprietà dello Stato.

Con quella legge lo Stato rinunciò alla sua proprietà, vendè una parte del fondo, divise il resto tra i contadini e con il prezzo ricavato dalla vendita, fornì ai nuovi proprietari le anticipazioni necessarie.

Pare che questa operazione sia proceduta abbastanza bene, dal momento che vi sono ancora degli avanzi che la presente legge propone di impiegare utilmente per proseguire questa forma di colonizzazione nei beni demaniali. Esempi di trasformazioni più o meno violente si riscontrano anche altrove nella storia moderna e nella contemporanea. La grande rivoluzione francese creò in Francia una grande massa di nuovi proprietari rurali i quali oggi costituiscono, diremo così, l'esercito conservatore degli ordinamenti sociali, tanto che quel nobile paese, non ostante le sue vicissitudini politiche, poche scosse economiche ha risentito.

La stessa Inghilterra, per dirimere la secolare contesa che le ha creato in casa un nemico irreconciliabile, non ha esitato e non esita a ricorrere in Irlanda a provvedimenti radicali,

fino a modificare per legge patti vigenti liberamente consentiti dalle parti.

Ma qui non si parla nemmeno di cedere a piccolissimi lotti a lavoratori diretti il terreno, perchè la malaria impedirebbe loro di vivere sulla loro proprietà. Dove è dunque la ragione sociale che giustifichi, o spieghi almeno, questo strano metodo di espropriazione?

Vi sono infine considerazioni politiche che non mi consentirebbero di entrare in questo ordine di idee.

La legge speciale, una volta votata, porta con sé la tentazione dell'estensione a casi consimili. Serva di esempio la legge per Napoli, il cui articolo 13, in cui viene modificata la procedura delle espropriazioni per causa di pubblica utilità, è stato riprodotto ogni qual volta si è avuto bisogno di un metodo più spiccatico; cito la legge per la Sardegna, art. 27, e la prima edizione del progetto che esaminiamo, art. 2; e si che la legge per Napoli parlava di fabbricati urbani, quella per la Sardegna e per l'Agro romano di terreni a coltura agraria. Estesa oggi la procedura della espropriazione per mancato pagamento delle imposte dirette alla espropriazione per il rifiuto di bonificare, dove ci arresteremo?

Come impedire l'applicazione del nuovo istituto giuridico alla Sicilia, alla Sardegna, dovunque un movimento momentaneo ed irreflessivo spinga l'opinione pubblica ad invocare una trasformazione agraria, anche quando il tesoro non abbia i mezzi per i favori ed i privilegi che il presente disegno di legge accorda ai proprietari dell'Agro romano? Il pericolo è tanto maggiore in quanto che, come ho detto, non si tratta qui di una bonifica a base di lavoro, ma esclusivamente a base capitalistica; saranno probabilmente interessi capitalistici l'arvati di pietà per gli umili, la peggiore forma d'ipocrisia, che spingeranno il Parlamento alla estensione di una legge, la quale offre sì largo campo alla speculazione.

L'Ufficio centrale ha prescelto altro metodo; ha ripreso cioè il concetto dell'espropriazione per ragioni di pubblica utilità, con alcune variazioni. Esaminandole spassionatamente, sembra a me che le proposte dell'Ufficio centrale non rispondano completamente allo scopo, soprattutto perchè hanno dei legami molto lievi e troppo disparati colla legge comune.

L'Ufficio centrale ha tentato di unire l'asta coll'espropriazione a causa di pubblica utilità, ammettendo che prima si espropri e poi si proceda all'asta.

Il punto di partenza è la perizia, e questa sarebbe la questione principale se, come io mi auguro, non si trovasse un componimento. Al sistema sancito dalla legge del 1865 si è obliettato la lunghezza e complicazione della procedura e le differenze fantastiche, fra le varie perizie per lo stesso fondo, differenze che vanno, come ha detto l'onor. Finali, da 300,000 lire a 3,000,000. (Prendo le cifre grosse).

Primo rimedio, a cui tutti sono ricorsi, è una diversa formazione del Collegio peritale su cui abbiamo tre proposte; la primitiva ministeriale che affida la nomina al presidente della Corte d'appello, il quale deve scegliere tre periti dentro tre date categorie; la proposta della Commissione della Camera che compone il Collegio peritale di tre periti nominati uno dal presidente della Corte d'appello, uno dal ministro e uno dal Consiglio provinciale; la proposta dell'Ufficio centrale simile alla precedente, con la sostituzione del proprietario al Consiglio provinciale e in suo difetto della Deputazione provinciale.

Le differenze sono meno gravi di quel che paiono, e potranno comporsi alla discussione degli articoli. Con tutti e tre i sistemi, l'arbitro è sempre il perito nominato dalla autorità giudiziaria, ma il vantaggio del Collegio peritale consiste nella formazione di un verbale unico, che rende difficili, se non impossibili, quelle discrepanze enormi che talvolta si verificano quando due periti lavorano ciascuno per conto proprio. Il Collegio peritale e la presentazione di una unica perizia è già di per sé una garanzia, cui può aggiungersi l'altra dei limiti assegnati ai criteri stimati.

L'Ufficio centrale del Senato ha fatto sua la restrizione già proposta dall'altro ramo del Parlamento, e ne propose un'altra di grande importanza, la esclusione del maggior valore che può avere il fondo considerato come terreno fabbricabile, e la forma della proposta è tale da non escludere la possibilità di ulteriori limitazioni.

Credo che a questo lavoro di determinazione dei criteri e stimativi, mal si presti un corpo legislativo.

È già molto che il Senato abbia proposte due restrizioni, ma per mia parte almeno, se venisse una proposta che permettesse di formulare una specie di regolamento al quale i periti dovessero attenersi nel compilare le stime di cui alla presente legge, io questa proposta sarei disposto a votarla.

Seconda questione: *l'espropriazione a prezzo reperibile da determinarsi dopo l'esperimento d'asta*. Questo non lo comprendo. Il concetto dell'Ufficio centrale è che lo Stato comincia dall'espropriare in base al prezzo peritale. In base a questo prezzo si apre l'asta; se vi è gara lo Stato deve aumentare l'indennità nella stessa proporzione; se l'asta rimane deserta lo Stato riduce l'indennità di un decimo. Questo metodo non solo ha l'inconveniente di mancare affatto di qualsiasi precedente nella nostra legislazione, ma presenta pericoli forse impensati. Immaginate: si mette all'asta un fondo in base ad un prezzo peritale di 100 mila lire. L'asta sale magari al doppio. Lo Stato diventa debitore dell'espropriato di 200 mila lire. Se questo aumento è stato un sogno di menti illuse, di gente con pochi capitali che ha sperato di potersi ingegnare in qualche modo, lo Stato è sempre esposto per 200 mila lire. E se dovrà poi rivendere, c'è il pericolo che il fondo torni al suo vero prezzo di 100 mila lire e lo Stato si trovi sulle spalle un debito di 200 mila lire, contro un fondo che effettivamente ne vale la metà.

Questo pericolo costituisce un lato molto facilmente vulnerabile del progetto dell'Ufficio centrale, ma il rimedio non è difficile, perchè basterebbe stabilire che nell'asta lo Stato non compie che l'ufficio di intermediario. In altri termini, nell'aggiudicazione per asta pubblica, il contratto corre tra il proprietario e il compratore, con questa garanzia al proprietario, che se l'offerta supera la base d'asta, l'acquirente debba pagare subito l'aumento da lui proposto, e per la differenza, ossia pel prezzo originario d'asta, lo Stato si sostituisca al venditore, anticipando a questo il prezzo, e diventando egli creditore di fronte al compratore. Nessun pericolo dunque pel proprietario, perchè egli ha già incassato, all'atto della vendita, l'aumento del prezzo d'asta e per il rimanente ha pagato lo Stato; nessun pericolo per lo Stato, il quale non potrà mai pagare il fondo

più del prezzo d'asta. Questo semplice provvedimento mi pare che toglierebbe uno dei maggiori difetti del progetto della Commissione.

Ho inteso fare una obiezione, quella di un sospetto ostacolo alla divisione in otti. Si è detto: bisogna che lo Stato entri prima esso in possesso del fondo per poterlo esaminare a suo agio e studiare il modo più opportuno della divisione dei lotti. Io non vedo questa necessità.

Dei fondi dell'Agro romano possibili di espropriazione, secondo la tabella dell'Ufficio centrale, soltanto tre superano i 500 ettari, le grandi unità sono poche; il maggior numero delle tenute non superano i 300 ettari. Come ho detto poco fa l'Agro romano non si presta al tipo dei piccoli poderi da 5 a 10 ettari, almeno finchè non sia debellata la malaria, e compiuta la rete stradale; ma con tutto ciò se la divisione in lotti sarà creduta conveniente, ci si verrà quando non siasi trovato l'acquirente per il fondo intero.

Una lacuna poi ho trovato nel progetto di legge. Tanto quello del Ministero, quanto quello dell'Ufficio centrale, non indicano l'uso che farà lo Stato dei fondi e dei lotti che gli pervengono e che egli non riesci ad esitare. Che farà lo Stato di questa roba? La venderà al ribasso secondo il criterio personale del ministro del tempo? Li terrà in amministrazione? La legge non dice niente.

Non avrei difficoltà a concedere al Governo facoltà di rivendita con un ulteriore ribasso, non maggiore del decimo, ma non oltre, o anche di costituire, quando non si potesse vendere, l'enfiteusi, esclusa sempre la conduzione diretta per conto dello Stato.

Lo Stato può attendere che il prezzo delle terre rialzi per venderle, ma in questo caso meglio l'affitto che l'amministrazione diretta.

La Commissione di vigilanza sugli Istituti di emissione ha avuto molte volte occasione di vedere quante difficoltà si oppongono alla vendita dei beni pervenuti alle banche; fra queste, principalissimo il fatto che una grande parte dei fondi sono condotti per conto dell'Istituto da amministratori, i quali godono di una posizione sociale ed economica che non lasciano con facilità. È l'amministratore che deve mostrare i fondi, è lui che deve trovare il compratore, ma l'interesse suo personale è in opposizione col-

l'interesse pubblico, e le smobilizzazioni non si fanno.

Complessivamente i pochi provvedimenti, le leggiere modificazioni che ho accennato alle proposte dell'Ufficio centrale, e che vanno dall'articolo 7 al 12, hanno a mio credere due vantaggi: uno quello di evitare i pericoli indicati, e l'altro, che per me non è disprezzabile, di formare un complesso che ha già un addentellato nella legislazione vigente, nell'istituto giudiziario della vendita volontaria dei beni immobili dei minori (art. 825 a 833 del Codice di proc. civ.). Quell'istituto disciplina tutta la procedura della vendita presso a poco nel modo che ho indicato, ammette l'asta con facoltà di stabilire le modalità di pagamento, abbrevia e semplifica le formalità legali. Collegare, fin dove è possibile, le leggi speciali col diritto comune, è prudenza di savio legislatore; bisogna bene seguire nel suo movimento l'evoluzione del pensiero, anche giuridico, ma non dimenticare per la visione dell'avvenire la necessità del presente, la sapienza dei nostri predecessori.

Ed ho finito. Il Senato ha davanti a sé una legge di grande importanza e l'ufficio suo in questo momento è dei più solenni che spettino al Senato nei paesi retti a governo parlamentare.

Nei paesi a governo parlamentare, la Camera, emanazione diretta, direi momentanea del paese, deve naturalmente risentire più vivo il movimento, tumultuario talvolta, della pubblica opinione. Ed è bene, perchè l'esperienza prova che quando nell'altro ramo del Parlamento incombe alta la quiete e tutto pare tranquillo, le acque imputridiscono. Ma appunto per questo è ufficio del Senato contemperare le esigenze della pubblica opinione con quelle norme generali di diritto che formano la base del consorzio civile. Io mi auguro che questa legge vada in porto e che riesca al Senato dimostrare come siano conciliabili le ragioni della economia nazionale con le ragioni del diritto, il progresso con la giustizia. (*Approvazioni vivissime*).

PRESIDENTE. Stante l'ora tarda rimanderemo a domani il seguito della discussione di questo progetto di legge.

Leggo intanto l'ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 15;

LEGISLATURA XXI — 2ª SESSIONE 1902-903 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 MAGGIO 1903

Discussione dei seguenti disegni di legge :

Modificazioni ed aggiunte alla legge 8 luglio 1883, n. 1489 (serie 3ª) concernente il bonificamento dell'Agro romano (N. 189 - *urgenza* - *Seguito*);

Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di L. 140,255 44, verificatesi sull'assegnazione di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori

pubblici per l'esercizio finanziario 1901-902, concernenti spese facoltative (N. 206);

Case popolari (N. 196).

La seduta è sciolta (ore 18 e 30).

Licenziato per la stampa il 24 maggio 1903 (ore 12)

F. DE LUIGI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche

